

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto Governo n. 160).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici e dell'Associazione Pirotecnica Italiana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici 17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 17

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 21

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 24

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 18

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge n. 51 del 2015 (C. 3104), che – come esplicitato nella relazione introduttiva – introduce disposizioni volte a far fronte a situazioni di crisi riscontrate in alcuni comparti produttivi del settore agricolo, dovute a cambiamenti nel regime di produzione, come nel caso del settore lattiero-caseario, chiamato dall'anno in corso ad affrontare la concorrenza in un regime ormai totalmente liberalizzato per la fine del sistema delle quote di contingentamento della produzione, o al verificarsi di calamità o fitopatie che hanno particolarmente condizionato la redditività di un comparto, come quello di produzione dell'olio d'oliva.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge in esame – che si compone di sette articoli – prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni volte a garantire un ordinato superamento del regime delle quote latte nonché il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

In particolare, il comma 1 prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 3 autorizza le organizzazioni interprofessionali a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede che, secondo quanto

disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308 del 2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente.

Il comma 6 stabilisce il regime sanzionatorio; il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, eccetera), mentre il comma 8 dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella* fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività *ex* Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite, rileva che la materia « agricoltura » rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (si pensi, ad esempio, alla materia « ordinamento civile e penale », nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche dell'imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché alla materia « tutela dell'ambiente », ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole). La legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso in cui vengano in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione. In questo caso, la Corte costituzionale ha ritenuto doversi comunque applicare nella configurazione della norma il « principio di leale collaborazione » che richiede, comunque, un coinvolgimento delle regioni nella definizione della stessa normativa.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2015.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto Governo n. 160).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici e dell'Associa-

zione Pirotecnica Italiana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta, in attesa dei rilievi della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, integra la sua proposta di parere, prendendo atto nelle premesse dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 giugno 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scottò.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 8 giugno alle ore 15.

Giuseppe LAURICELLA (PD), soffermandosi anzitutto sulle modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, rileva una eccessiva ristrettezza dei tempi, che, a suo avviso, potrebbe nuocere ad un adeguato approfondimento di un testo che definisce fondamentale; auspica, pertanto, che sia quantomeno concesso ai gruppi un termine più ampio in vista della presentazione degli emendamenti. Passando al merito delle questioni, giudica necessario affrontare il tema della responsabilità nell'ambito del procedimento amministrativo, a suo avviso non contemplato dal provvedimento, prevedendo forme di reazione automatiche – indipendenti dalla volontà del cittadino privato di esperire la propria azione di tutela – nei casi di inerzia o atti illegittimi della pubblica amministrazione, ad esempio attraverso la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti del dirigente responsabile. Ritiene che una simile disposizione possa andare nel senso di un miglioramento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, valorizzando i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Soffermandosi sulla disciplina del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività, fa notare che le norme in esame mantengono in capo alla pubblica amministrazione poteri di autotutela ancora troppo ampi, esercitabili per motivi sopravvenuti in qualsiasi momento; paventa quindi il rischio che ciò possa contrastare con la finalità dichiarata del provvedimento di rendere più celere l'azione amministrativa e di dare certezza all'attività dei cittadini privati.

Si chiede poi se non sia il caso di reintrodurre un controllo preventivo di legittimità sugli atti, prendendo a modello il sistema di verifica applicato in passato

nell'ambito del Comitato regionale di controllo, al fine di ridurre il contenzioso amministrativo e alleggerire il lavoro della Corte dei conti. Fatto presente che il provvedimento non reca disposizioni in materia di autorità indipendenti, rileva poi la necessità di apportare modifiche all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4, al fine di salvaguardare la posizione dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, facendo notare che questi ultimi, secondo l'attuale formulazione del testo, sarebbero impossibilitati a confluire nel ruolo unico, non possedendo il requisito dei due anni di esercizio effettivo delle funzioni richiesto dalla norma. Rivendicando, infine, il ruolo di indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo, auspica che, in sede di attuazione delle norme di delega, le Commissioni di Camera e Senato siano messe nelle condizioni di valutare con attenzione la conformità degli interventi ai principi e criteri fissati dalla legge, attraverso l'espressione di un parere che sia sostanzialmente vincolante e in grado di ricondurre eventualmente il rapporto tra delegante e delegato entro i confini definiti dalla Costituzione.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, data la complessità del provvedimento, denotata anche dall'ampiezza degli interventi in discussione generale, propone di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 9 giugno alle ore 15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che, in assenza di obiezioni, la richiesta possa ritenersi accolta.

Mara MUCCI (Misto-AL) ricorda che quello in esame è un provvedimento corposo e che riguarda temi quali il ruolo della burocrazia e l'efficienza della pubblica amministrazione dove è in gioco la competitività del nostro Paese. Passa ad esaminare nel dettaglio alcuni punti critici del disegno di legge.

Per quello che riguarda la dirigenza, sottolinea il paradosso che si viene a creare con l'istituzione degli organi statali,

regionali e locali che andranno a sostituire l'ANAC nel compito di valutazione dei dirigenti, oltre che del controllo degli appalti. Il paradosso consiste nel fatto che non è chiaro come i criteri di efficienza ed economicità, che dovrebbero essere esclusivi nella valutazione di un dirigente, potrebbero essere applicati in un rapporto fiduciario che lega il dirigente stesso all'amministratore politico, il quale ha il potere di interrompere tale rapporto. Oltretutto il dirigente, legato ad obiettivi fissati da altri, può non conseguire i risultati ai quali andrebbero applicati, ai fini di una corretta valutazione, i criteri di efficienza ed economicità. In sostanza non risultano chiari i criteri di valutazione e il ruolo stesso di controllore di una commissione esterna che rischia di essere inutile, oltre che superflua, dato che il ruolo che le si vuole attribuire è già svolto egregiamente dall'ANAC:

Riguardo ai segretari comunali, osserva che il loro ruolo era già stato snaturato con il lasciare la scelta dell'attribuzione dell'incarico in mano al sindaco e, quindi, in quest'ottica ritiene corretta la soppressione del ruolo medesimo.

Ricorda che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall'organo di indirizzo politico, è, di norma, il segretario comunale. Osserva, quindi, che tale incarico sarà attribuito a un dirigente apicale, cosa che non crea problemi per i grandi comuni, ma potrebbe creare difficoltà in piccoli comuni che devono associarsi e individuare un unico referente.

Concorda sulla previsione che il ruolo di dirigente sia slegato dalla certezza di mantenere comunque il proprio incarico, come è allo stato attuale. Ribadisce, però, che questa situazione di precariato è legata al conseguimento di risultati che non dipendono dal dirigente, ma dal referente politico.

Indica, infine, un rischio che si corre nel rivoluzionare radicalmente, come fa il disegno di legge, la disciplina del silenzio-assenso nel senso di consentire al privato di operare in mancanza di diniego da

parte della pubblica amministrazione. A suo avviso, a causa della carenza di personale, si potrebbero avere dei ritardi con conseguenti abusi anche in settori rilevanti per i cittadini.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia come il provvedimento in esame affronti i temi più rilevanti in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ponendosi obiettivi importanti quali la semplificazione, il riordino degli atti autorizzatori e concessori nonché quello della dirigenza.

Ritiene che particolare rilievo assumano, nell'ambito del riordino della dirigenza, determinati profili quali le modalità di accesso, di formazione e di valutazione dei dirigenti. A questo proposito, segnala che in materia di valutazione sono stati già compiuti passi significativi, tanto che lo stipendio accessorio che percepiscono i dirigenti è legato ai risultati della rispettiva attività.

Fa presente, inoltre, l'importanza dell'aver previsto strumenti omogenei sull'intero territorio nazionale per quanto riguarda la selezione della classe dirigente, oltre alla mobilità dei dirigenti tra livello locale, regionale e statale. Tuttavia, pur ritenendo condivisibile il criterio generale della mobilità e della trasversalità, reputa opportuno che siano previste comunque delle norme volte alla salvaguardia e alla valorizzazione delle competenze specifi-

che, come è emerso anche dalle audizioni che hanno avuto luogo presso la I Commissione.

Nell'ambito di una valutazione complessivamente positiva del provvedimento in oggetto, evidenzia, quindi, alcuni dubbi, auspicando che essi vengano chiariti nel seguito dell'*iter* parlamentare, attraverso l'attività emendativa. Al riguardo, si domanda se sia opportuno prevedere l'obbligo di mantenere la figura del dirigente apicale nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, che rischia di sovrapporsi al ruolo del direttore generale.

Fa presente, altresì, che, venendo meno il segretario comunale, scompare la funzione rogante dei contratti in cui è parte la pubblica amministrazione.

Si domanda, inoltre, se il percorso di formazione previsto ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale sia eccessivamente lungo. A questo proposito, rileva come, a suo avviso, l'intero impianto della riforma si basi sull'esperienza ministeriale, mentre a livello regionale e locale sono previsti percorsi più celeri.

Danilo TONINELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 15 di martedì 9 giugno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);

richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;

rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e

recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie « esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;

rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere g) e h), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi direttamente destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova;

segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;

rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;

preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presen-

tino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;

c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;

d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando

opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;

e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le

prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;

f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data odierna ha valutato lo schema in esame favorevolmente con un rilievo;

osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);

richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente

direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;

rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;

rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere g) e h), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi diretta-

mente destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova;

segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;

rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;

preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e

gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;

c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;

d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di

valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;

e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;

f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).